

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 dicembre 2010, n. 62-51349

Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 - Costituzione Associazione denominata “Comitato Organizzatore dei World Master Games del 2013”.

(omissis)

Il Consiglio regionale

premesso che ogni quattro anni vengono organizzati i “World Masters Games” (WMG), evento sportivo internazionale multidisciplinare per atleti di età superiore ai 35 anni, patrocinato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e indetto dall’International Masters Games Association (IMGA), associazione internazionale senza scopo di lucro, riconosciuta dal CIO, con sede e uffici in Losanna, proprietaria anche di tutti i diritti correlati ai Giochi;

considerato che nel febbraio 2008 la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Provincia di Torino hanno autorizzato la Fondazione “20 Marzo 2006” a presentare all’IMGA la candidatura della Città di Torino ad ospitare nel mese di agosto del 2013 l’edizione estiva dei WMG;

considerato che il Consiglio Direttivo dell’IMGA, nella seduta del 13 ottobre 2008, ha ritenuto idonea tale candidatura e che l’assegnazione dei WMG è stata successivamente confermata dal Presidente dell’Associazione Internazionale dei WMG con lettera del 9 gennaio 2009;

preso atto che la DGR 8 giugno 2009, n. 32 – 11579 autorizzava la Presidente della Regione alla sottoscrizione di un contratto con l’IMGA, definito Host City Contract (HCC), per disciplinare l’affidamento alla Regione dell’incarico di organizzare i WMG del 2013, e che ai sensi dell’articolo 4 di tale contratto, stipulato il 29 luglio 2009 tra la Regione Piemonte e l’IMGA, la Regione avrebbe dovuto provvedere alla costituzione, con l’IMGA, di un Comitato Organizzatore dei Giochi entro sei mesi dalla sottoscrizione stessa;

considerato il ritardo determinato in tale adempimento, dovuto ai tempi necessari all’insediamento della nuova Giunta regionale e ai riveduti compiti della Fondazione “20 Marzo 2006”, il cui statuto esclude la possibilità di organizzare eventi, e considerata altresì l’urgenza di provvedere alla costituzione del soggetto organizzatore dei Giochi entro la fine del mese di novembre per garantire la fattibilità dei WMG;

vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, per l’adesione a Enti e Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico e artistico), che all’articolo 1 lettera d) prevede di procedere con deliberazione consiliare all’istituzione di Comitati di carattere non permanente, con compiti di studio o di proposta al Consiglio regionale, nell’ambito di finalità comprese nelle competenze regionali;

considerato che il budget iniziale delle spese, approvato con la DGR 8 giugno 2009, n. 32 – 11579, ammontava a 21 milioni di euro, che è stato successivamente ridotto a 18 milioni di euro con DGR 28 luglio 2009, n. 81-11908 e che la nuova ipotesi di budget ammonta a 12 milioni di euro;

preso atto che la Regione Piemonte si è impegnata a sostenere l’organizzazione dei Giochi con la somma di 2 milioni di euro e che la Città di Torino e la Provincia di Torino hanno manifestato l’intenzione di partecipare rispettivamente con 2 milioni di euro e 1 milione di euro;

vista la DGR 15 novembre 2010, n. 37 – 1027 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso a maggioranza in data 29 novembre 2010

delibera

- di costituire l’associazione denominata “Comitato Organizzatore dei World Masters Games Association - Torino 2013”,
- di approvare lo statuto della suddetta associazione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

- di dare mandato alla Giunta regionale di provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari, delegandola, altresì, ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali allo statuto dell'associazione che si rendessero necessarie.

Allegato 1)

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
“COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD MASTERS GAMES ASSOCIATION -
TORINO 2013”

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione, senza fini di lucro, per l'organizzazione e lo svolgimento dei World Masters Games 2013 (di seguito WMG) indetti dall'IMGA (International Masters Games Associations) per l'anno 2013, che assume la denominazione “Comitato Organizzatore dei World Masters Games Association – Torino 2013” (di seguito Associazione) anche abbreviabile in “Comitato Torino WMG 2013”.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Torino e può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei World Masters Games del 2013 in Piemonte, nel rispetto delle linee guida esposte nel dossier di candidatura presentate all'IMGA, da parte del Comitato Promotore e del Contratto “Host City Contract “ stipulato tra la Regione Piemonte e IMGA.

L'organizzazione dei WMG nelle discipline sportive interessate, sia obbligatorie imposte da IMGA o facoltative proposte dal Comitato Torino WMG 2013”, rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano i principi dei valori dello sport e delle varie Federazioni Sportive interessate dall'evento.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare gare e/o “test events” di avvicinamento ai WMG 2013 nel rispetto del regolamento Sportivo Nazionale e delle Federazioni Sportive Internazionali;
- b) organizzare e/o partecipare ad eventi, congressi o manifestazioni, sia in Italia che all'estero, nell'ottica di promuovere la conoscenza, l'immagine e la comunicazione dei WMG 2013;
- c) effettuare investimenti strutturali provvisori, sui siti di gara;
- d) svolgere anche attività commerciali ed accessorie;
- e) attuare ogni operazione finanziaria o patrimoniale, attiva e passiva, ritenuta necessaria ed utile ivi compreso ricevere o rilasciare fidejussioni e/o garanzie, da ed a favore di terzi;
- f) attuare ogni operazione attiva o passiva mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile;
- g) stipulare convenzioni con Comuni o Società Sportive per l'affidamento di attività finalizzate all'organizzazione della manifestazione;
- h) partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini;
- i) reperire finanziamenti e/o le garanzie finanziarie necessarie all'organizzazione dei WMG.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2013. Tuttavia l'Associazione cesserà prima di detto termine qualora sia divenuto impossibile il perseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 – Associati

Possono essere membri dell'Associazione soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità dell'Associazione che pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, interverranno successivamente.

Sulle relative domande di adesione delibera l'Assemblea.

L'adesione all'Associazione si intende per tutta la durata della stessa e non può essere prevista per un periodo più limitato, salva facoltà di recesso come prevista al seguente articolo 21.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto ed hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli associati, nonché la facoltà di partecipare all'organizzazione delle attività promosse e svolte dall'Associazione.

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) recesso, esercitato ai sensi dell'articolo 24, secondo comma del codice civile;
- c) morosità o indegnità dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Comitato d'Onore

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire cariche onorifiche e/o istituire un Comitato d'Onore con sola funzione di rappresentanza formato da membri, anche non facenti parte dell'Associazione.

La carica di componente onorario è in ogni caso riservata a coloro ai quali tale ruolo sia stato proposto dal Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la loro notorietà.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi versati dagli associati;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti da soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento dello scopo statutario, nonché da ogni ulteriore apporto in denaro che pervenga a qualsiasi titolo all'Associazione;
- c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- d) dai proventi derivanti e connessi con l'attività di realizzazione dei WMG 2013, ivi compresi i diritti nascenti dalla utilizzazione economica degli stessi, dalle sponsorizzazioni e da tutte le iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
- e) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, qualora venga costituito;
- il Presidente;
- il Revisore Unico.

Art. 10 – L’Assemblea

L’Assemblea degli associati viene convocata presso la sede dell’Associazione od altrove, purché in Italia, almeno due volte all’anno, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente; l’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito per posta o consegnato a mano, oppure anche mediante fax o con posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato dagli associati.

Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima né dopo che siano decorsi trenta giorni dalla stessa.

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia presente almeno la maggioranza degli associati. E’ valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Occorre una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentanti in assemblea:

- a) per le proposte di modifica dello Statuto;
- b) per la nomina e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Occorre una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli associati per deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 11 – Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea degli associati:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) nomina il Presidente su proposta della Giunta Regionale;
- c) nomina il vice Presidente su proposta della Città di Torino;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina il Revisore Unico su proposta della Provincia di Torino;
- f) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell’associazione;
- g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) stabilisce in via generale l’azione da svolgere per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, approvando i programmi di attività.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri. Esso rimarrà in carica fino a conclusione dell’evento.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno ed entro il mese di marzo per deliberare il conto consuntivo.

Il Consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, indicando gli argomenti da trattare all’ordine del giorno.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito mediante raccomandata a mano, comunicazione telegrafica, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio é regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni salvo diverse espresse indicazioni, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In mancanza di convocazione, sono comunque valide le riunioni totalitarie ovvero quelle alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio e il Revisore Unico.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo tutti i componenti hanno potere di voto e rappresentanza, paritetico.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto tutti i componenti del comitato, e tutti i componenti onorari.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dai Segretario o da un Notaio.

Art. 14 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la realizzazione degli scopi dell'Associazione ed approva i programmi di attività;
- b) predispone e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) qualora lo ritenga necessario predispone approva e modifica regolamenti interni che di volta in volta si renderanno opportuni per codificare l'operatività dell'associazione, con particolare riferimento alla regolamentazione relativa all'affidamento di appalti e incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, per lavori e servizi;
- d) stipula contratti e conferisce mandati ed incarichi a terzi pattuendone eventuali compensi;
- e) delega poteri al Presidente in aggiunta a quelli previsto nei successivi articoli;
- f) nomina il Direttore Generale ed il Consigliere Responsabile dell'area tecnico - sportiva, definendone compiti, durata ed eventuali compensi. La nomina avviene con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica;
- g) se lo ritiene opportuno, nomina un coordinatore dell'attività, definendone compiti e durata;
- h) accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni mobili ed immobili;
- i) assume ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto ad altri Organi dell'Associazione;
- j) approva i rimborsi spese sostenuti dai propri componenti;
- k) determina diarie, compensi e remunerazioni per particolari incarichi professionali;
- l) delibera in merito alla partecipazione a Società ed Enti, necessari od utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 15 – Presidente

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente la firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al vice Presidente, con gli stessi poteri di cui sopra.

Il Presidente:

- a) richiede il riconoscimento della Personalità Giuridica;

- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) cura i rapporti interni tra gli Organi dell'Associazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- f) adotta nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo che dovranno essere ratificati dal Comitato stesso nella riunione immediatamente successiva;
- g) propone i componenti del Comitato d'Onore.

Art. 16 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- b) dirige e coordina tutta l'attività operativa dell'Associazione nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- c) collabora con il Presidente e il vice Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende e coordina, con tutti i conseguenti poteri e responsabilità, ogni rapporto tra l'Associazione e la struttura avvalendosi dell'opera di collaboratori e dipendenti;
- e) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dall'Associazione;
- f) ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuitigli dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, con tutte le conseguenti responsabilità.

Il Direttore Generale può delegare, sotto la sua personale responsabilità, parte delle proprie attribuzioni e, se necessario, nominare procuratori "ad negocia" per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17 – Compensi

Le cariche ricoperte dagli organi di amministrazione dell'associazione non danno diritto a compensi, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere diarie o compensi specifici a coloro che ricoprono particolari incarichi e che dedicano un tempo rilevante all'Associazione.

Art. 18 – Funzionamento del Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea su proposta della Provincia di Torino e rimarrà in carica fino a conclusione dell'evento.

Il Revisore Unico esercita le sue funzioni attraverso periodici ed insindacabili controlli, con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico deve essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 19 – Consigliere Responsabile dell'area tecnico-sportiva e Commissioni Sportive

Il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere responsabile dell'area tecnico-sportiva con il compito di coordinare l'attività delle varie commissioni, le quali dovranno comunque fare a lui riferimento. Egli, se lo riterrà necessario, potrà procedere alla nomina di tante commissioni sportive quante sono le discipline previste dall'art. 3, determinando il numero dei componenti, nominandone il Presidente e fissandone i compiti la durata e le modalità di funzionamento.

Tali Commissioni possono essere composte da membri del Consiglio, da membri dell'Associazione o da terzi estranei all'Associazione chiamati a far parte delle Commissioni per la loro comprovata capacità o professionalità in singoli e specifici settori.

Ciascun membro può essere designato in più Commissioni. Inizialmente e fino a quando il Consiglio Direttivo o il Consigliere di cui al capoverso precedente all'uopo delegato, lo riterranno opportuno le Commissioni potranno essere composte da un solo membro. Le Commissioni, ove applicabili, opereranno con modalità di convocazione analoghe a quelle previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Recesso

I membri dell'Associazione possono recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, alle obbligazioni assunte fino a quella data.

Art. 21 – Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati assunta con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. In tal caso l'Assemblea nominerà, con la stessa maggioranza, un liquidatore. Esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto a realtà senza scopo di lucro perseguenti finalità analoghe, sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 22 – Riconoscimento

L'Associazione chiede il riconoscimento della personalità giuridica attraverso il proprio Presidente.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile in materia di Associazione.

Art. 24 – Norma transitoria

Fino all'adesione degli Enti pubblici o privati (termine ultimo 31/12/2011), l'associazione opererà con gli organi nominati in sede di atto costitutivo.

(omissis)